

Allegato B alla DGR n. del

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche alla legge regionale 03 MARZO 2010 N. 7” - (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).

La proposta in allegato di modifica alla legge regionale 7/2010, deriva dal riordino organizzativo della Regione, tiene conto anche dell'evoluzione normativa avvenuta, che nello specifico riguarda:

- il Testo Unico D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e la Legge n. 56/2014, con i quali tra l'altro, è stato disciplinato l'istituto dell'unione e della fusione dei Comuni, in quanto a seguito dei cambiamenti dovuti al nuovo regime di autonomia fiscale e tributaria, soprattutto per quelli di piccola dimensione, erano state riscontrate serie difficoltà economico finanziarie nell'assicurare l'erogazione dei servizi e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per far fronte a tale problematica il legislatore ha introdotto gli istituti dell'unione e dalla fusione dei Comuni volti alla razionalizzazione dei servizi e alla riduzione dei costi, assicurando comunque il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- la L.R. 9 luglio 2016, n. 20, Disposizioni in materia di Comunità e aree montane;
- la L.R. 20 ottobre 2015, n. 32, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014;

nonché dell'esperienza applicativa, in particolare dell'artt. 17-bis, dove si è rilevato oltremodo complesso disciplinare la determinazione dell'indennità per le servitù di allagamento.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Art. 1

Modifiche art. 3 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

(Competenza in materia di espropri)

1. Al secondo comma dell'art. 3 in coerenza con le norme citate, nelle competenze in materia di espropri vengono escluse le Comunità Montane e viene aggiunta l'Unione di Comuni;
2. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 3, in coerenza con le norme citate nelle competenze in materia di espropri, viene aggiunta l'Unione di Comuni;

Art. 2

Modifiche art. 5 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

(Conferimento di funzioni espropriative della Regione)

1. Dopo la lettera a) del secondo comma dell'art. 5, nel conferimento di delega di funzioni espropriative agli Enti Locali, prevista dal primo comma, al fine di meglio individuare la competenza nella localizzazione territoriale delle opere, per ricomprendere anche la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche da attribuirsi in competenza al Comune nel cui territorio è ubicato l'Ente o il Soggetto beneficiario dell'intervento o in subordine ove è prevista la maggior estensione lineare dell'opera, sono aggiunte le lettere:
 - a bis), che prevede la possibilità di delega nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare;
 - a ter) riferita ai casi di conferimento di delega di funzioni espropriative agli Enti Locali, per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria, individuando la competenza nella localizzazione territoriale delle opere, nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale;
2. La lettera b) de secondo comma dell'art. 5, è sostituita per consentire, in coerenza con le norme citate, l'aggiunta l'Unione di Comuni nelle competenze in materia di espropri;

Art. 3

Modifiche all'articolo 17-bis della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

(Servitù di allagamento)”

1. Premesso che:
 - Le servitù di allagamento rientrano tra le forme contrattuali definite a servizio dell'ambiente e, in particolare, per la tutela idrologica del territorio. Ad oggi esse non sono normate in nessun testo di legge nazionale o nel Codice Civile. In proposito appare opportuno richiamare la sentenza n. 19402 del 03/08/2017 con cui la Suprema Corte afferma che *"La servitù di allagamento non ha natura volontaria, in quanto è oggetto di un atto di imperio, sicché, da un lato, la sua regolamentazione costituisce una forma di governo del territorio rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni e non in quella dell'ordinamento civile" riservata alla competenza esclusiva dello Stato e, dall'altro, non è riconducibile, per i suoi caratteri di temporaneità e*

periodicità, al novero delle servitù di natura civilistica, per le quali opera il principio di tipicità, ma si colloca nell'ambito dei vincoli pubblicistici alla proprietà privata indicati solo descrittivamente come "servitù" dall'art. 43, comma 6-bis, del predetto d.P.R. n. 327 del 2001".

- Che a seguito di eventi calamitosi e nell'ottica di ridurre il rischio idraulico del territorio alcune regioni hanno normato l'istituto della servitù di allagamento dettandone i criteri indennitari. (LR Toscana 67/2003 e LR Veneto 20/2007);
- I termini generali, il criterio indennitario per la imposizione della servitù di cui ha conto l'art. 44 del TU degli espropri non risulta disciplinato in modo tassativo. Pertanto, per determinare l'indennizzo occorre richiamarsi ai principi generali del citato art. 44 e del codice civile, determinando l'indennizzo in funzione del peso che viene concretamente imposto al fondo. Ovviamente il limite è il valore del bene gravato dalla servitù e questo costituisce il parametro di riferimento. (Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n. 25011 del 30.11.2007). Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il proprietario di essere indennizzato per la perdita o la limitazione di ulteriori utilità rispetto a quelle direttamente coinvolte dal posizionamento dell'opera pubblica, in quanto trattasi di distinti e autonomi pregiudizi, capaci di integrare specifiche perdite di contenuto patrimoniale e, quindi, suscettibili di venire separatamente e cumulativamente indennizzati. (Cass. 23865/2015; 25011/2007);
- L'art. 17 bis della legge regionale 7/2010, che ha inteso normare le servitù di allagamento, al comma 5 dispone che ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù in argomento è corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore al quaranta per cento e non superiore ai due terzi dell'indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazioni;
- Al precedente comma 4, si dà invece atto che con provvedimento della Giunta regionale sarebbe stato adottato un disciplinare che andava a definire i criteri di valutazione dell'indennità tenendo conto in particolare della frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti;
- Ora nella esperienza della realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Pescara, si è rilevato che risulta complesso disciplinare in modo massivo ed univoco, con criteri prestabiliti, la determinazione dell'indennità per la servitù di allagamento in quanto le situazioni puntuali risultano molto differenti. Pertanto il rinvio ad una norma secondaria che vada esattamente ad indicare il metodo di calcolo può risultare complesso e non aderente alle singole realtà locali. In tal senso anche la norma nazionale con l'art. 44 ha lasciato ampia discrezionalità;

pertanto ad oggi è opportuno abrogare il comma 4 dell'articolo 17-bis della L.R. 3 marzo 2010, n. 7;

2. Di seguito dopo il comma 5 dell'articolo 17bis della Legge Regionale L.R. 3 marzo 2010, n. 7, si propone di introdurre un nuovo comma utile comunque a richiamare i riferimenti alla frequenza e della durata delle piene e dei volumi di acqua previsti nella determinazione dell'indennità per la servitù di allagamento, nell'ambito dell'intervallo indicato al comma 5 ($40\% < \text{Indennità di servitù} < 2/3$), nel rispetto dei principi di cui all'art. 44 del DPR 327/2001;
3. Conseguentemente il comma 6 dovrà essere rimodulato togliendo il riferimento al citato provvedimento regionale di cui all'ex comma 4, mantenendo la

precisazione che salvo quanto previsto dal comma 5, per le aree assoggettate a servitù di allagamento non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni;

Tale nuova impostazione della norma risulterebbe peraltro coerente con le indicazioni della recente sentenza 156/2019 del TSAP dove, in merito all'art. 17bis della LR Abruzzo 7/2010, si rileva che anche in assenza del disciplinare previsto dal comma 4 il Giudice delle indennità già potrebbe, in base ai criteri di massima (ora indicati nel c. 4) quali frequenza, durata delle piene e volumi di acqua, calcolare l'indennità di asservimento tenendo conto del reale valore del bene immobile da asservire.

Art. 4

Modifiche all'articolo 18 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7

(Infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali - delega di funzioni) ”

A seguito del processo di riordino delle Province, la proposta avanzata si rende necessaria al fine di riportare all'esercizio delle funzioni, così come disposto dagli artt. 52 quater e sexies del T.U. in materia di espropriazioni per pubblica utilità DPR 327/2001, abrogando l'intero art. 18.

Art. 5

“Clausola di neutralità finanziaria”

Si esplicita l'assenza di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, comportati dalla proposta avanzata.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Emidio Primavera)

Proponente
II PRESIDENTE
della Giunta Regionale